



**Comune di
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)**

REGOLAMENTO PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE PROTETTE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 05.11.2009

Modifica con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 12.06.2013

INDICE

Art.1. OGGETTO	pag.3
Art. 2 DESTINATARI E NUCLEI FAMILIARI DI RIFERIMENTO	pag.3
Art. 3 REQUISITI E MODALITA' DI ACCESSO	pag.4
Art. 4 VALUTAZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE	pag.5
Art. 5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA	pag.5
Art. 6 ISTRUTTORIA	pag.6
Art. 7 GLI ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE: DATI INTEGRATIVI REDDITUALI E PATRIMONIALI	pag.7
Art. 8 CRITERI DI COMPARTICIPAZIONE	pag.7
Art. 9 DETERMINAZIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO DEL COMUNE	pag.8
Art. 10 RUOLO E FUNZIONI DEL PERSONALE	pag.9
Art. 11 L'ASSISTENTE SOCIALE	pag.9
Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI	pag.9

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di accesso di anziani e disabili in strutture residenziali (individuata ai sensi della DGR 84 del 16/01/2007), sia pubbliche che private, nonché le modalità di contribuzione economica da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ai procedimenti avviati ai sensi del presente Regolamento vengono applicate le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), come determinato dai disposti dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione.

Vengono considerati altresì i criteri stabiliti dalle normative statali e regionali in materia.

Le disposizioni del presente Regolamento che fanno riferimento al nucleo ristretto si applicano a tutte le ipotesi di richiesta di accesso ai benefici ivi previsti da parte di soggetti che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 3 comma 2 – ter del D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.i.

Le disposizioni del presente Regolamento che fanno riferimento al nucleo collegato si applicano esclusivamente in presenza di un espresso consenso in tal senso da parte dei soggetti facenti parte di detto nucleo collegato come definito al successivo art. 2.

In mancanza di tale consenso, l'accesso alle prestazioni economiche assistenziali previste dal presente Regolamento sarà comunque garantito al richiedente avuto riguardo alle sole condizioni del proprio nucleo ristretto ma nel rispetto del seguente ordine di priorità di accoglimento delle relative istanze:

- 1. istanze da parte dei soggetti che non dispongono di alcun nucleo collegato,*
- 2. istanze da parte dei soggetti che pur disponendo di uno o più nuclei collegati, dimostrano di avere attivato un procedimento giudiziario, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 433 del c.c. obbligati alla prestazione alimentare, ancora non conclusosi con sentenza passata in giudicato o conclusosi con sentenza di rigetto della domanda;*
- 3. istanze di soggetti che non disponendo di risorse per poter attivare il procedimento giudiziario di cui sopra abbiano richiesto ed ottenuto l'erogazione di un contributo economico comunale diretto a tale finalità nella forma del "prestito d'onore" ed abbiano conferito apposito incarico a legale;*
- 4. istanze di soggetti che dispongono di uno o più nuclei collegati e non intendono attivarsi per l'ottenimento della prestazione alimentare.*

Ai soggetti di cui al n. 1 del precedente comma sono equiparati i richiedenti in condizioni psicofisiche tali da non poter adottare le conseguenti decisioni. In tale ipotesi i servizi sociali si attiveranno come di competenza per la nomina di uno dei soggetti previsti dalla vigente normativa di cui al Tit XII del c.c. garantendo all'interessato ogni tipo di assistenza che si rendesse necessaria, con assunzione dell'onere di attivazione delle azioni giudiziarie necessarie nei confronti dei soggetti di cui all'art.433 del c.c. a carico del soggetto nominato dal competente Tribunale.

L'accoglimento delle istanze di soggetti riconducibili al n. 4 del precedente comma, qualora dal loro accoglimento derivi la riduzione della disponibilità dei fondi di bilancio appositamente stanziati in misura superiore al 50% dell'intera disponibilità, rimarrà in sospeso fino al verificarsi di detto evento.

ART. 2 – DESTINATARI E NUCLEI FAMILIARI DI RIFERIMENTO

1. Sono destinatari degli interventi:

A) le persone in età compresa tra i 18 e 64 anni, residenti nel Comune di Cavallino-Treporti, con disabilità temporanea o permanente che presentano, cioè una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di perdita anche parziale di autonomia personale (art. 3 L.104/1992); lo stato di disabilità deve essere certificato dai competenti servizi dell'Azienda ULSS;

B) le persone anziane (oltre i 65 anni) residenti nel territorio del Comune di Cavallino-Treporti affette da patologie croniche e/o degenerative che comportano forme di dipendenza assistenziale.

Qualora la permanenza di questi soggetti presso la propria abitazione non sia più possibile nemmeno con il supporto dell'assistenza domiciliare al singolo e/o al nucleo familiare di

appartenenza, né con l'aiuto di altri servizi e/o prestazioni, può essere disposto il loro inserimento in strutture residenziali dopo una verifica della situazione e l'espletamento di tutti gli adempimenti procedurali svolti dall'assistente sociale che dovrà relazionare sul caso.

2. Nel rispetto della normativa del Codice Civile e della normativa richiamata all'art.1 del presente regolamento si procede alla definizione del nucleo familiare ristretto e dei nuclei familiari collegati.

Il nucleo familiare ristretto è composto:

1. dall'assistito,
2. dall'eventuale coniuge non legalmente ed effettivamente separato o dai genitori, nel caso in cui l'assistito/a sia celibe o nubile,
3. da tutti coloro che risultano a loro carico ai fini IRPEF
4. dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica.

I nuclei familiari collegati sono i nuclei familiari di cui fanno parte i figli/le figlie dell'assistito/a. In assenza di figli/figlie dell'assistito/a, possono essere considerati anche i fratelli/le sorelle dell'assistito/a e coloro che sono a loro carico ai fini IRPEF.

3. Sia il nucleo ristretto che i nuclei collegati saranno valutati separatamente, anche se conviventi. Nel nucleo ristretto, l'assistito/a stesso e gli eventuali altri componenti saranno valutati in modo differenziato, al fine di soddisfare le necessità dell'assistito/a nella struttura residenziale e di garantire per gli altri componenti la continuità della conduzione di vita.

ART. 3 – REQUISITI E MODALITA' DI ACCESSO

1. Costituiscono requisiti di accesso alle prestazioni economiche di cui al presente regolamento:

- ultima residenza anagrafica nel Comune di Cavallino-Treporti, ai sensi dell'art. 6 comma 4 L.328/2000;
- autorizzazione al ricovero da parte della competente UVMD;
- inserimento in graduatoria unica;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica e certificazione ISEE (riferita alla dichiarazione dei redditi per l'anno precedente alla data della richiesta se disponibile) del nucleo ristretto non superiore alla soglia limite (per il 2009 pari ad Euro 15.291,91) così come determinato annualmente dalla Regione Veneto quale requisito di accesso all'Assegno di Cura;
- titolarità di indennità di accompagnamento o, in subordine aver inoltrato la domanda per ottenerla presso l'Azienda ULSS.

2. La richiesta di integrazione al pagamento della retta deve essere presentata all'Ufficio di Servizio Sociale mediante apposito modulo, avvalendosi della facoltà di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 e nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", corredato da certificazione ISEE e da ogni altra documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria e comprovante il possesso dei requisiti di accesso.

3. L'istanza dovrà essere presentata dal soggetto interessato o, in alternativa, da colui che ne esercita legalmente la tutela (tutore, curatore o amministratore di sostegno). Nel caso in cui non sia ancora stata avviata o conclusa la procedura per la nomina dei suddetti soggetti, l'istanza dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai familiari civilmente obbligati, ai sensi dell'art. 433 del C.C. salvo diversa valutazione effettuata dal Servizio Sociale. Il beneficio decorre dalla data dell'ingresso in struttura da parte del soggetto interessato se l'istanza viene inoltrata entro 15 giorni dall'ingresso stesso, ovvero, trascorsi i 15 giorni, il beneficio decorre dalla data dell'istanza.

La valutazione del bisogno assistenziale sarà effettuata dal Servizio Sociale secondo le modalità del successivo art. 4.

Per le persone con handicap permanente grave, ai sensi della L.104/92 art. 3 co. 3, e per i soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali (I.C. 100% e certificazione di non autosufficienza fisica e psichica), ai fini della compartecipazione verrà valutato l'ISEE dell'assistito e di tutti i componenti il nucleo ristretto qualora

detto ISEE superi complessivamente la soglia di € 35.000,00; in tal caso la compartecipazione richiesta sarà pari alle seguenti percentuali ragguagliate alla quota non coperta dal reddito del solo assistito:

- *da € 35.001,00 a € 50.000,00 il 30% della quota,*
- *da € 50.001,00 a € 75.000,00 il 50% della quota,*
- *da € 70.001,00 a € 100.000,00 il 75% della quota,*
- *superiori a 100.000,00 il 90% della quota.”*

ART. 4 – VALUTAZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE

1.L'autorizzazione all'ingresso in struttura è compito dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (di seguito denominata UVMD), attivata presso il Distretto socio-sanitario di riferimento, attraverso la quale si realizza un progetto integrato relativo agli interventi di assistenza necessari.

L' UVMD rappresenta, pertanto, la sede principale per la definizione, attraverso l'utilizzo degli strumenti di valutazione contenuti nella scheda SVAMA/SVAMDI, dei possibili percorsi socio-sanitari per perseguire l'obiettivo della massima qualità di vita consentito dalle condizioni psicofisiche della persona e dalle risorse disponibili.

Nell'ambito di tali percorsi, l'accoglienza in strutture assistenziali residenziali costituisce una delle possibili soluzioni attivabili nel caso in cui sia accertata l'impossibilità per la persona di permanere nell'ambito familiare e di usufruire di assistenza domiciliare alternativi al ricovero.

2.La valutazione delle richieste di ingresso in struttura e di integrazione al pagamento della retta sarà curata dall'Assistente Sociale attraverso le seguenti fasi:

- colloqui con l'utente e i suoi familiari;
- acquisizione di informazioni presso i medici e le strutture ospedaliere;
- visite domiciliari;
- compilazione della scheda SVAMA/SVAMDI;
- richiesta di attivazione dell'UVMD per l'accertamento della condizione di non autosufficienza e successiva partecipazione alla commissione;
- stesura di una relazione sulla situazione socio-familiare e relativo progetto di intervento;
- ogni altro tipo di accertamento e verifica ritenuta utile.

ART. 5- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA

1.L'intervento economico viene concesso, nei limiti della disponibilità di bilancio, nelle situazioni di indigenza, ovvero qualora la situazione economica dell'assistito, del nucleo familiare ristretto e dei nuclei familiari collegati non consentano la copertura integrale della *retta di riferimento come annualmente definita dalla Giunta Comunale*.

2.Per accedere all'intervento assistenziale oggetto del presente regolamento le persone interessate o le persone da esse delegate, devono presentare apposita domanda al Servizio Sociale comunale, allegando la dichiarazione sostitutiva unica (I.S.E.E.) e la rispettiva attestazione, inerente la condizione economica del nucleo familiare di riferimento così come definito all'art.2.

Alla richiesta di contributo va inoltre allegata un'autocertificazione ai sensi del T.U. 445/2000, indicante redditi ed emolumenti a qualsiasi titolo percepiti da ciascun componente e non rientranti nell'attestazione I.S.E.E. (indennità di accompagnamento, assegno di invalidità, contributi percepiti da altri Enti pubblici, ecc.).

3.Sia per il nucleo ristretto che per i nuclei collegati la valutazione si basa sulla **Dichiarazione Sostitutiva Unica** (DSU) e sulla rispettiva **attestazione** della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

Le donazioni fatte dall'utente negli ultimi cinque anni dovranno essere dichiarate.

4.Accanto ai dati della DSU, devono essere forniti dei dati integrativi di reddito e di patrimonio, specificati nel seguente articolo 7.

I patrimoni dell'assistito/a, degli altri componenti il nucleo ristretto e dei nuclei collegati vengono valutati in modo differenziato. Il principio della sussidiarietà obbliga in primo luogo l'assistito/a a provvedere alla copertura della spesa per se stesso. Di conseguenza deve rispondere con una quota rilevante dell'intero valore dei suoi patrimoni. Gli altri componenti il nucleo ristretto e i nuclei collegati saranno valutati a scalare.

5. *(testo eliminato dalla D.C.C.n.35/12).*

6. La richiesta potrà essere integrata da ogni ulteriore informazione e documentazione ritenute significative al fine di comprovare lo stato di bisogno.

Ai sensi dell'art.4, c. 2, del D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni, il cittadino ha la facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. In questo caso la situazione potrà essere rivalutata dall'Assistente Sociale.

7. Se al momento della presentazione della domanda la situazione reddituale o patrimoniale risulta significativamente diversa (almeno di un terzo) da quella richiesta ai sensi del presente regolamento, a causa di eventi straordinari occorsi nel frattempo, l'Amministrazione Comunale può rivalutare la situazione sulla scorta di dati oggettivi prodotti dal richiedente, mediante modifica della dichiarazione ISEE di cui al D.Lgs. 130/2000 riferita ai dati del trimestre precedente la richiesta estrapolati ad una situazione annuale. La richiesta di deroga dovrà essere integrata dalla documentazione supplementare che il responsabile del servizio riterrà opportuno in sede di valutazione.

8. Il Servizio Sociale potrà avvalersi della collaborazione di altri Servizi Comunali (Polizia Locale, Servizio Tributi, Servizi Demografici, ecc.) al fine di acquisire ulteriori riscontri e dati utili alla valutazione del caso.

ART. 6 – ISTRUTTORIA

1. L'Assistente Sociale responsabile del caso istruisce la domanda, valutando le dichiarazioni rese e la documentazione presentata.

L'Assistente Sociale elabora successivamente apposita relazione sullo stato di bisogno formulando la proposta di intervento.

2. La proposta o la ricusazione del contributo verranno trasmessi, alla conclusione dell'istruttoria, al Responsabile del Settore che provvederà ad assumere il provvedimento.

Eventuali esiti negativi conseguenti l'istruttoria dovranno comunque essere relazionati e motivati.

L'esito dell'istruttoria sarà comunicato al richiedente, a conclusione della procedura.

Qualora, in fase di istruttoria, emergano concrete e specifiche situazioni che esulano dai criteri e dalla casistica prevista dal presente regolamento e per le quali occorra provvedervi in deroga, il Servizio Sociale elabora apposita relazione da sottoporre alla Giunta Comunale.

3. Nella stesura del progetto di intervento a carico dell'Assistente Sociale, saranno necessariamente coinvolti i familiari. Gli stessi dovranno sottoscrivere, oltre all'istanza di cui al precedente articolo 3, anche lo stesso progetto di intervento.

4. Nel caso in cui l'istanza sia sottoscritta direttamente dall'interessato, sarà lo stesso che provvederà personalmente a presentare i redditi relativi al nucleo ristretto e ai nuclei collegati, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

Nel caso in cui sia stato nominato un legale rappresentante, sarà lo stesso a presentare i redditi come sopra.

Infine nel caso in cui non sia ancora stata avviata o conclusa la procedura per la nomina di un legale rappresentante, sarà cura dei familiari, che sottoscriveranno l'istanza come già previsto all'art. 3, presentare l'attestazione ISEE propria e dell'assistito.

ART. 7 – GLI ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE: DATI INTEGRATIVI REDDITUALI E PATRIMONIALI

1. I dati reddituali della DSU per il nucleo ristretto devono essere integrati dalle seguenti voci, che saranno **sommate** all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR):

- l'importo annuo dell'assegno di accompagnamento concesso all'assistito/a;
- tutte le entrate ricorrenti non incluse nella Dichiarazione dei Redditi in quanto esenti IRPEF, quali pensioni di invalidità, pensione ciechi, rendite INAIL;
- l'importo dell'eventuale assegno percepito dal coniuge separato o divorziato, non contemplato nella DSU.

2. Saranno ammessi **in sottrazione** dall'ISR, sia per il nucleo ristretto che per i nuclei collegati, gli importi relativi a:

- spese documentabili ed effettivamente pagate per la copertura di rette di ospitalità giornaliera per altri parenti,
- eventuali assegni al coniuge, effettivamente pagati e non detratti dalla dichiarazione dei redditi, la cui erogazione è idoneamente documentata,
- eventuali spese sostenute per l'assistenza domiciliare o semiresidenziale a carico del coniuge o persone a suo carico.

ART. 8 – CRITERI DI COMPARTICIPAZIONE.

1. La capacità di provvedere alla copertura della retta da parte dell'assistito e del nucleo ristretto è pari all'importo complessivo dei proventi di cui dispone su base mensile, tenuto conto dei redditi esenti IRPEF (compreso gli arretrati dell'indennità di accompagnamento), decurtato della quota necessaria per esigenze personali che viene determinata nella misura di Euro 100,00 mensili. E' facoltà della Giunta Comunale aggiornare tale importo

2. Per i casi in cui il nucleo familiare sia composto dal solo assistito, e questo risulti essere proprietario della casa di abitazione, qualora il ricovero sia a tempo indeterminato, trascorsi sei mesi dall'inserimento verrà stipulato apposito atto (contratto di mandato ad alienare) con il quale l'Amministrazione comunale eserciterà ogni azione volta a ristorarsi dell'intervento economico richiesto.

3. Se dopo la valutazione del nucleo ristretto, secondo le regole sopraindicate, non è garantita la copertura intera della retta *di riferimento*, saranno chiamati l'eventuale donatario e i successivi livelli dei nuclei collegati. I loro dati sono sempre ricavati dall'attestazione ISEE.

L'Amministrazione comunale nei confronti del ricoverato effettuerà ogni azione affinché lo stesso eserciti i propri diritti ai sensi degli articoli 800 e seguenti del C.C.

Il donatario è tenuto, dopo il beneficiario, a garantire il pagamento della retta di residenzialità fino al valore della donazione stessa. Sono escluse le donazioni a favore del coniuge e le donazioni remuneratorie.

4. Nel caso in cui il nucleo familiare della persona ricoverata risulti composto dal coniuge e/o figli disabili a carico privi di reddito, si dovrà garantire agli stessi una quota pari all'importo della pensione minima INPS in ragione del coefficiente VSE (Valore della Scala di Equivalenza) definita dal DL. 109/98, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, ad esclusione dello stesso assistito (es. nel caso di coniuge a carico e figlio disabile a carico verrà a garantito l'importo della pensione minima INPS rivalutato per il coefficiente della scala di equivalenza di 1,57).

5. (*testo eliminato dalla D.C.C.n.35/12*).

ART. 9 DETERMINAZIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO DEL COMUNE

1. Il principio della sussidiarietà obbliga in primo luogo l'assistito/a a provvedere alla copertura della spesa per se stesso. Di conseguenza deve rispondere con una quota rilevante dell'intero valore dei suoi patrimoni. Gli altri componenti il nucleo ristretto e i nuclei collegati saranno valutati a scalare. L'intervento economico integrativo è concesso dall'Amministrazione Comunale su base giornaliera qualora la situazione economica dell'interessato, del nucleo familiare di appartenenza e dei nuclei collegati di cui all'articolo 2, esaminati in modo separato e successivo non consenta la copertura della retta *di riferimento*.

2. La prestazione economica del Comune è determinata secondo le seguenti modalità di calcolo: importo della retta *di riferimento* sottratta la capacità contributiva del richiedente (totale delle risorse economiche del nucleo ristretto come definite all'art.7), sottratta la quota per le spese individuali, sottratto il reddito garantito per il coniuge e/o figli disabili a carico privi di reddito, sottratta la capacità di compartecipazione dei nuclei collegati.

3. Il reddito garantito e la capacità di compartecipazione del nucleo ristretto e dei nuclei collegati sono determinati definendo per il nucleo ristretto (ISEEr) e i nuclei collegati (ISEEc) i limiti inferiori garantiti (ISEEinf) e le quote dell'eccedenza (ISEE - ISEEinf) sulle quali sarà calcolata la compartecipazione in base a percentuali di eccedenza (indicate in Tabella 1), che potranno essere periodicamente adeguati con deliberazione della Giunta Comunale:

Tabella 1. Limiti annui garantiti e Quote di Eccedenza (ISEE - ISEEinf)

	Limiti garantiti: ISEEinf	% eccedenza
Valore ISEEr (Art.2) Per il solo assistito/a	€1.200,00 Corrisponde all'”argent de poche”	100%
Valore ISEEr (Art.2) Per il nucleo ristretto con altri componenti	€1.200,00+ Pensione minima INPS * il coefficiente VSE (escluso il ricoverato)	75%
Valore ISEEc (Art.2) Per un nucleo collegato	€10.000,00	50%

4. La percentuale di eccedenza moltiplicata per la Quota di eccedenza (ISEE - ISEEinf) definirà la somma annua di compartecipazione al pagamento della retta *di riferimento* per quel nucleo ristretto o collegato.

5. Qualora l'inserimento nella struttura residenziale sia dettato da motivi d'urgenza e non sia possibile procedere al calcolo per la compartecipazione degli interessati alla spesa di ricovero, il Comune provvederà comunque all'inserimento dell'utente presso la struttura, ma l'impegno di spesa nei confronti della stessa verrà assunto solo a titolo di anticipazione con il conseguente obbligo, da parte dell'utente, del nucleo familiare ristretto e dei nuclei collegati, a produrre entro 30 giorni, la documentazione necessaria per il calcolo di cui sopra e a reintegrare le somme a loro carico appena ultimato l'iter previsto.

6. L'importo dell'intervento economico è versato dall'Amministrazione Comunale direttamente a favore della struttura residenziale ospitante, in riduzione della quota a carico dell'interessato e dei suoi familiari.

E' altresì possibile, su valutazione dell'Amministrazione, garantire alla struttura la copertura totale della retta, introitando la somma dovuta dall'interessato e dai suoi familiari.

7. Le anticipazioni per il pagamento della retta di cui al presente articolo, in attesa della valorizzazione dei beni immobili nella disponibilità e titolarità del beneficiario a titolo di proprietà o usufrutto, sono subordinate alla costituzione di ipoteca volontaria sui beni o diritti di cui all'articolo 2810 c.c., fino a concorrenza dell'importo del suo debito maturato. In tal caso i crediti vantati dal Comune di Cavallino-Treporti diventano esigibili con effetti dalla data della dimissione dell'utente dalla struttura o dalla data di decesso. Gli eredi dell'utente hanno facoltà di estinguere l'obbligazione pagando il debito all'ente competente. L'iscrizione ipotecaria è cancellata previo consenso del Comune di Cavallino-Treporti subordinatamente al versamento al medesimo dell'intero valore del credito vantato dall'ente stesso, in un'unica soluzione o secondo un piano di rientro concordato tra le parti. Le relative spese rimangono a carico del beneficiario dell'erogazione, già concedente dell'ipoteca.

ART. 10 REVISIONE ANNUALE

La capacità economica dell'assistito e del suo nucleo familiare viene verificata annualmente da parte dei competenti uffici. A tal fine annualmente dovrà essere presentata la documentazione aggiornata (ISEE) riferita ai redditi dell'anno solare precedente, nei termini e con le modalità che saranno comunicati dagli uffici medesimi. Sulla base della documentazione aggiornata l'Amministrazione provvede conseguentemente alla rideterminazione dell'intervento economico integrativo.

ART. 11 CONTROLLI

Per ogni intervento economico l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare sull'ISEE presentato dall'interessato e/o dai soggetti tenuti agli alimenti, indagini o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi competenti del Ministero delle Finanze.

ART.12 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore secondo le previsioni di legge.

Con l'approvazione del presente regolamento comunale viene abrogato il precedente Regolamento per la disciplina del procedimento di erogazione contributo per il pagamento di rette di ospitalità in case di riposo e R.S.A.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento comunale i cittadini già beneficiari di un intervento economico determinato a seguito del precedente regolamento sono invitati a ripresentare la documentazione per il ricalcolo del beneficio.

Trascorso tale termine la mancata presentazione dei documenti richiesti equivale a rinuncia del beneficio.